ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE

Art. 9

Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo

Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di tosto, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle localita' di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge. Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in istituti specializzati.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e ordinamento della scuola media statale
Estremi	Legge 31 dicembre 1962, n. 1859
Titolo	I — Norme generali
Capo	III — Obbligo scolastico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-ordinamento-della-scuola-media-statale/art-9-facilitazioni-all-adempimento-dell-obbligo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it